NUOVI DIRITTI PER I PASSEGGERI

di Antonio Dentato

Il grande pubblico forse non se ne è ancora reso conto. Ma dal 1° gennaio di quest'anno chi viaggia in treno in Italia, ma anche in tutta l'Unione europea (UE), ha maggiori diritti. È entrato in vigore il Regolamento 23 ottobre 2007, n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 315/14 IT del 3.12.2007). Esso completa il quadro legislativo comunitario in materia di trasporti ferroviario. Infatti, è parte di una serie di Direttive denominate, nell'insieme, terzo pacchetto ferroviario.

Col presente articolo intendiamo fornire solo elementi di conoscenza preliminare in materia, convinti come siamo che la nuova normativa sarà oggetto di approfondimento non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche di quanti in via indiretta dovranno occuparsene, per le implicazioni che il nuovo diritto ha in materia di danni, assicurazioni, rapporti con imprese di trasporto estero, ecc. Una normativa che innova profondamente rispetto al passato e che ha strette connessioni con l'altra regolamentazione (sulla quale è stata modellata) anch'essa innovativa, in materia di trasporto aereo (Regolamento (CE) n° 261/2004). Su quest'ultima si è già prodotta una notevole giurisprudenza, soprattutto in ambito internazionale. Probabilmente sarà utile per interpretare meglio anche la nuova normativa ferroviaria.

Questa, però, presenta disposizioni specifiche del settore che hanno bisogno di approfondimenti. In particolare, se si tiene conto del fatto che sulle reti ferroviarie europee interverranno nuovi operatori con i quali, al di là degli aspetti concorrenziali, le società tradizionali dovranno tenere costanti rapporti. Infatti, i treni circoleranno tutti sugli stessi binari e, in larga misura, utilizzeranno le stesse infrastrutture. Verranno in evidenza, dunque, notevoli problemi sui quali gli esperti saranno chiamati a cimentarsi.

Per parte nostra valutiamo che esistono argomenti che meriteranno specifiche puntualizzazioni, perché alla lettura della nuova regolamentazione, alcune norme sembrano di complessa interpretazione. Ci riferiamo, per esempio, al fatto che, per qualche tempo almeno, i passeggeri rischiano di trovarsi confrontati a numerose regolamentazioni, a causa di un certo margine di autonomia normativa che ogni operatore conserva. Infatti, gli Stati membri possono, a certe condizioni, introdurre delle deroghe all'applicazione del Regolamento UE, fatta salva la soglia minima di alcuni diritti da salvaguardare. E, inoltre, va considerato che le norme che trattano la responsabilità delle imprese ferroviarie di fronte ai passeggeri per i casi di ritardo di un treno non specificano con altrettanta chiarezza le responsabilità reciproche fra imprese, quando queste si succedono nell'esecuzione del trasporto. Esistono, infine, perplessità relative alle norme che regolano i rimborsi e gli indennizzi; i pagamenti anticipati, in casi di incidenti, e il relativo successivo recupero, quando non dovuti, ecc.

Sono solo alcuni approcci alle problematiche che il nuovo Regolamento UE apre. Ci è ben noto che sulle stesse si sta lavorando alacremente sia presso le singole imprese che presso gli organismi internazionali. E gli uffici comunitari sono aperti a nuove precisazioni, o anche a miglioramenti e integrazioni da sottoporre agli organi decisionali. Abbiamo inteso, come detto all'inizio, solo formulare qualche osservazione di prima mano, riservandoci di dedicare alla problematica l'intero numero di "L'Amministrazione Ferroviaria" del prossimo mese di marzo, pubblicando integralmente il citato Regolamento 1371/2007.

◆